



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

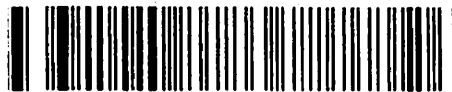
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0004608-P-11/09/2013

F.1.a.a/2012/1443



126925220

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI DI FAMIGLIA

E, pc

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI PEDIATRI

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

**OGGETTO: Criticità interpretative nell'applicazione
delle norme sulla certificazione di attività
sportiva.**

In riscontro alla nota di codesta Federazione, in data 26 agosto 2013, di pari oggetto alla presente, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello scrivente Dicastero in ordine a difficoltà interpretative delle disposizioni introdotte dall'articolo 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto-legge n.69 del 2013, in materia di certificazione sanitaria per l'esercizio delle attività sportive, e così garantirne la corretta attuazione, acquisite le valutazioni della competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Come è noto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 2012, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria per chi pratica attività sportiva, è stato modificato da un emendamento di iniziativa parlamentare presentato ed approvato al Senato, in occasione della conversione del decreto-legge n.69 del 2013. Tale disposizione è entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Con la citata disposizione, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni" è stato soppresso l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria/amatoriale, che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del DL n.158, sopra citato, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

La stessa disposizione ha confermato l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma.

Alla luce delle suddette innovazioni normative, e con specifico riferimento alle questioni sollevate da codesta Federazione, si osserva quanto segue:

a) in ordine al primo quesito, con cui si chiede di conoscere se la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, introdotta con la norma in esame, ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, non può che confermarsi quanto disposto dalla medesima norma che, nel sopprimere l'obbligo di

certificazione previsto dall'art.7, comma 11, del D.L. n.158 del 2012, ha contestualmente esteso detta soppressione anche alle relative disposizioni di cui al citato decreto del 24 aprile 2013, contenute nell'articolo 2.

b) In ordine al secondo quesito, con cui si chiedono chiarimenti in ordine alla certificazione per l'attività sportiva non agonistica e alla discrezionalità del medico certificatore circa gli ulteriori esami clinici da prescrivere, si osserva che la norma introdotta, nel confermare l'obbligo della medesima certificazione, ha nel contempo rinviato alla valutazione del medico prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come l'elettrocardiogramma. Ne consegue, pertanto, che l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell' elettrocardiogramma.

c) Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

